

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-81 del 09/01/2026
Oggetto	DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015 , SOCIETÀ C.A.A. GIORGIO NICOLI SRL , CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CREVALCORE (BO), VIA SANT'AGATA N.835 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 5070 DEL 03/10/2023 E SMI, PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI PROPRIETÀ, SITO IN COMUNE DI CREVALCORE, FRAZ. DI PALATA PEPOLI (BO), VIA EURISSA N.1007, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99. MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-88 del 09/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015 – **SOCIETÀ C.A.A. GIORGIO NICOLI SRL** , CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CREVALCORE (BO), VIA SANT'AGATA N.835 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE **N. 5070 DEL 03/10/2023 E SMI**, PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI PROPRIETÀ, SITO IN COMUNE DI CREVALCORE, FRAZ. DI PALATA PEPOLI (BO), VIA EURISSA N.1007, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99. **MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;

in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA l' AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con **DET – AMB n. 5070/2023 del 03/10/2023 e successive modifiche non sostanziali: DET – AMB N. 2603/2024 del 08/05/2024, DET - AMB N. 1626/2025 del 19/03/2025, DET -AMB N. 3977/2025 del 09/07/2025 e DET -AMB N. 6325/2025 del 05/11/2025**, a favore della **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl** (P.IVA 01529451203) con sede legale in comune di Crevalcore (Bo), Via Sant'Agata n.835, per l'esercizio dell'attività di **utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99**, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99** - di competenza ARPAE SAC;

VISTA l'istanza presentata a questa ARPAE SAC di Ravenna in data **04/12/2025**, e acquisita agli atti con **PG 215204/2025 del 04/12/2025 (Pratica Sinadoc 1644/2026)**, dalla **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl** (P.IVA 01529451203) con sede legale in comune di Crevalcore (Bo), Via Sant'Agata n.835, con la quale chiede la **modifica non sostanziale dell'AUA n. 5070 del 03/10/2023 e smi**, relativa all'inserimento dei seguenti nuovi impianti di depurazione:

- **impianto di depurazione di Cigarellino comune di Carpineti (RE) - gestito da Società Iren Emilia spa;**
- **impianto di depurazione di Roteglia – comune di Castellarano (RE) - gestito da Società Iren Emilia spa;**

come conferenti presso l'impianto di stoccaggio di cui all'oggetto, in aggiunta a quelli già inseriti nell'autorizzazione.

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii per la pratica ARPAE n. 1644/2026, emerge che:

la Società svolge attività di riutilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da processi di depurazione;

la Società ha presentato a questa ARPAE SAC di Ravenna in data 04/12/2025 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita con P.G. **215204/2025 del 04/12/2025** per la modifica non sostanziale dell' AUA **n. 5070 del 03/10/2023 e smi**, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:

autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di cui all'Allegato A);

come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato alla Società con nota PG 1101/2026 del 07/01/2026;

la modifica non sostanziale è relativa all'inserimento dei seguenti nuovi impianti di depurazione: Cigarellino comune di Carpineti (RE) - Roteglia – comune di Castellarano (RE) - gestiti da Società Iren Emilia spa, come conferenti presso l'impianto di stoccaggio di cui all'oggetto, in aggiunta a quelli già inseriti nell'autorizzazione.

VISTO che null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l' A.U.A. adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. **5070 del 03/10/2023 e smi**;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento:

D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali e ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;

L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;

DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

DGR n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

DGR 1860/2006 recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".

Utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione

Legge 130/2018 di conversione del D.L. 109/2018, art. 41;

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;

Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34";

Delibera della Giunta Regionale n. 2773 del 30/12/2004 " *Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*";

Delibera della Giunta Regionale n. 285 del 14/02/2005 " *Rettifica alla Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2004 n.2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura"*;

Delibera della Giunta Regionale n. 1801 del 07/11/2005 " *Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";

Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 23 aprile 2007, n. 550 " *Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura*" (Toluene e Idrocarburi pesanti);

Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 14/02/2009 " *Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";

Delibera della Giunta Regionale n. 326 del 14/02/2019 " *Disposizioni Urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione*"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica non sostanziale dell'AUA. adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con **DET – AMB n. 5070 del 03/10/2023 e smi**, a favore della **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl**, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l' A.U.A. sopracitata;

CONSIDERATO che la **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl** ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di

cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR N.59/2013, **la modifica non sostanziale dell' A.U.A. adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. 5070 del 03/10/2023 e smi,, a favore della Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl (P.IVA 01529451203) con sede legale in comune di Crevalcore (Bo), Via Sant'Agata n.835, per l'esercizio dell'attività di utilizzo agronomico nei terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione provenienti dall'Impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007, nei seguenti termini :**

- il punto 5) delle condizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale – DET. AMB. n. 5070 del 03/10/2023 e smi, viene sostituito dal seguente punto 5):

5. La ditta dichiara che i fanghi di depurazione che intende distribuire sul territorio di Ravenna sono tutti classificati con Codice CER 190805 e sono provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane indicati schematicamente di seguito.

PROVENIENZA FANGHI CER 190805	PROV.	ABITANTI EQUIVALENTI	QUANTITÀ CONFERITA NEL 2022 (t)
ABANO TERME	PD	35.000	2250
ACQUA VIVA DELLE FONTI	BA	30.500	-
CASAMASSIMA	BA	17.000	-
CASTELFRANCO VENETO	TV	40.000	2000

CASTELLANA GROTTE	BA	18.500	-
CARRARA	MS	45.000	20
CATTOLICA	RN	120.000	150
CODEVIGO	PD	65.000	2260
CONVERSANO	BA	35.783	-
CREVALCORE	BO	14.000	1200
FAENZA	RA	100.000	3000
FIRENZE	FI	400.000	6000
GIULIANOVA	TE	89.000	2200
IMOLA	BO	75.000	1000
MASSA-LAVELLO 2	MS	120.000	-
LIDO DI CLASSE	RA	30.000	-
LIVORNO	LI	240.000	2200
LUCCA	LU	95.000	3000
MERANO	BZ	364.000	3000
PIEVE A NIEVOLE	PT	60.000	730
QUARTO D'ALTINO	VE	50.000	1450
QUERCETA-SERAVEZZA	LU	39.000	850
RICCIONE	RN	162.000	50
SANTERAMO IN COLLE	BA	30.000	-
SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	139.000	-
ALFONSINE	RA	96.000	400
MASSA LOMBARDA	RA	80.000	1940
MODENA	MO	500.000	4800
PORTO RECANATI	MC	70.000	600
PROVENIENZA FANGHI CER 190805	PROV.	ABITANTI EQUIVALENTI	QUANTITÀ CONFERITA NEL 2023 (t)
ALBA ADRIATICA	TE	93000	171,59
ASCOLI PICENO	AP	50000	0
BAGNACAVALLO	RA	25000	833,57
BOLZANO	BZ	450000	0
BRONZOLO	BZ	342000	0
CADONEGHE	BZ	50000	688,56
CASTELNUOVO GARFAGNANA	LU	30000	20,75

CESENA	FC	100252	163,69
CONEGLIANO	TV	70000	178,97
CORDIGNANO	TV	30000	594,76
CREMA	CR	137800	0
CREMONA	CR	180000	0
MASSA – LAVELLO 1	MS	86700	773,45
MARINA DI RAVENNA	RA	40000	0
MARTINSICURO	TE	36000	373,62
MILANO NOSEDO	MI	1250000	0
MILANO SAN ROCCO	MI	1036000	0
MONTEBELLUNA	TV	32000	334,97
ODERZO	TV	18000	146,56
PADOVA	PD	197000	0
PINETO	TE	90000	349,91
PISTOIA	PT	120000	0
RAVENNA	RA	240000	0
RECANATI	MC	14000	0
RUBANO	PD	22000	136,64
RUSSI	RA	50000	48,04
SALERNO	SA	600000	0
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	180000	0
SELVAZZANO DENTRO	PD	20000	175,07
CASTIGLIONE TORINESE	TO	3800000	0
TRIESTE SERVOLA	TS	190000	130,54
TRIESTE ZAULE	TS	67000	150,49
VERONA	VR	410000	932,13
PROVENIENZA FANGHI CER 190805	PROV.	ABITANTI EQUIVALENTI	QUANTITÀ CONFERITA NEL 2024 (t)
RONCOCESI	RE	150000	0
SALVATERRA	RE	27000	0
SAN MARTINO IN RIO	RE	15000	0
LANGHIRANO	PR	25000	0
FELINO	PR	50000	0
PARMA OVEST	PR	160000	0
RUBIERA	RE	45000	0

MANCASALE	RE	280000	0
BOSCO SCANDIANO	RE	6000	0
MONTICELLI TERME	PR	16000	0
RIO SALICETO	RE	6000	0
CIGARELLO	RE	5000	0
ROTEGLIA	RE	4000	0

2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nell'allegato **A)** al provvedimento di adozione dell'AUA n. **5070 del 03/10/2023** e **smi** che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'**utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore, fraz. di Palata Pepoli (BO), via Eurissa n.1007** ;
3. DI MANTENERE **invariata la validità dell' A.U.A.**, fissata in **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte dello SUAP territorialmente competente alla Ditta interessata**, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte di ARPAE - SAC di Ravenna** ;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
8. **DI RENDERE NOTO che:**
 - 8.1** il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
 - 8.2** ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - 8.3** avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA – AREA EST
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.